

## REGOLAMENTO (CE) N. 1477/1999 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 3220/90 che determina le condizioni di applicazione di talune pratiche enologiche previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 3220/90 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2053/97<sup>(4)</sup>, stabilisce le condizioni di applicazione di talune pratiche enologiche previste dal regolamento (CEE) n. 822/87; che è opportuno completare tale regolamento per quanto riguarda le condizioni di impiego dell'ureasi, conformemente a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 822/87; che è necessario limitare tale trattamento ai vini il cui tenore di urea rischia di condurre a tenori eccessivi di carbammato di etile durante l'invecchiamento;
- (2) considerando che è stato consultato il comitato scientifico dell'alimentazione in merito alle disposizioni che possono avere ripercussioni sulla salute pubblica;

- (3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3220/90 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 5:  
«5. L'ureasi, il cui impiego per ridurre il tasso di urea nei vini è previsto nell'allegato VI, punto 4, lettera c), del regolamento (CEE) n. 822/87, può essere utilizzata solo se rispondente alle prescrizioni figuranti nell'allegato V del presente regolamento.»;
- 2) è aggiunto l'allegato V figurante nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU L 308 dell'8.11.1990, pag. 22.<sup>(4)</sup> GU L 287 del 21.10.1997, pag. 15.